

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

CONSIDERATO

- che, da tempo, presta grande attenzione ai temi riguardanti il minore vittima di reato;
- che, sensibile all'esigenza di prevedere una regolamentazione normativa dei molteplici aspetti che possano interessare il minore quale vittima di reati, non necessariamente o non esclusivamente a sfondo sessuale, ha provveduto all'elaborazione di una proposta di modifica legislativa dal titolo "*Le garanzie difensive del minore vittima di reato*", già oggetto di audizione nel corso della precedente legislatura innanzi alla Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza ed alla Commissione di riforma del Codice di Procedura Penale;
- che la delicatezza della materia richiede un approccio estremamente equilibrato mediante il corretto temperamento tra contrapposte istanze, scongiurando tuttavia il rischio latente che le legittime istanze di giustizia di soggetti in fase evolutiva non godano di un'adeguata tutela;
- che il dato, spesso oggettivamente trascurato, è che i reati a sfondo sessuale in danno di minori vengono sempre più frequentemente commessi all'interno del nucleo familiare e che, in molte circostanze, l'abusante è anch'egli un minorenni;
- che, pertanto, si rivela ormai assolutamente essenziale la previsione di un intervento normativo a tutela dei minori, vittime di reati, che sia effettivo ed efficace, pur nel rispetto dei principi fondamentali del giusto processo e del diritto dell'indagato di poter esercitare la propria difesa in condizioni di parità con l'accusa;
- che si debba favorire, ad ogni buon conto, la più ampia applicazione, nell'ordinamento giuridico italiano, delle disposizioni dettate a tutela dei minori dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con Legge n.176 del 27.05.1991 e dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata dall'Italia con Legge n.77 del 20.03.2003, in relazione a tutti i giudizi che influiscano sui diritti ed interessi dei minorenni;

RITIENE

- di dover, preliminarmente, sottolineare l'opportunità che sia richiesta una specifica ed adeguata specializzazione da parte di tutti i soggetti (organi inquirenti; polizia giudiziaria; periti di ufficio; consulenti di parte; magistrati ed avvocati) che si trovino ad interagire con il minore, vittima di abuso e/o di violenza, affinché l'approccio con vicende particolarmente delicate e traumatizzanti avvenga nei modi e con le forme meno invasive possibili, prevedendo, in particolare, la creazione ed istituzione di appositi Albi di curatori, tutori e difensori dei minori, nei quali possano essere iscritti professionisti, titolari di requisiti e

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

qualifiche specialistiche, in virtù della partecipazione ad idonei e multidisciplinari percorsi formativi, e dai quali possano essere attinti i nominativi di coloro che possono assumere le relative funzioni di curatela, tutela e difesa del minore;

- essenziale ed imprescindibile che si curi con particolare attenzione l'adeguata rappresentanza del minore sin dall'inizio del procedimento penale che lo interessi quale persona offesa dal reato, in special modo nelle ipotesi, affatto infrequenti, in cui sussistano situazioni di conflitto di interessi con i legali rappresentanti del minore medesimo; sicchè è necessario intervenire con coerenza sistematica sulle modalità di nomina e/o di intervento del *curatore speciale del minore* prevedendo taluni correttivi quali: **1)** la nomina del curatore speciale anche per i minori ultraquattordicenni, ai fini dell'esercizio del diritto di querela, allorchè il minore sia privo di rappresentanza legale ovvero sia ravvisabile un conflitto di interessi con chi lo rappresenti legalmente, potendosi verificare l'ipotesi che il minore ultraquattordicenne si trovi nelle condizioni di non poter adeguatamente valutare l'entità del reato commesso a suo danno, pur rimanendo titolare dell'autonomo diritto di querela già attualmente disciplinato; **2)** la facoltà per il curatore speciale del minore di intervenire in favore del proprio rappresentato nella fase delle indagini preliminari, a prescindere dall'esercizio del diritto di querela e/o dell'eventuale costituzione di parte civile, mediante la nomina di un difensore per il minore che agisca sin dall'avvio del procedimento penale per l'esercizio di tutti i diritti e le facoltà riconosciute al minore quale persona offesa, in considerazione della circostanza che non risulta essere stato ancora istituito il difensore di ufficio del minore persona offesa (così come, in più occasioni, auspicato dalla normativa comunitaria ed internazionale); **3)** l'obbligo di comunicazione al curatore speciale del minore di qualsivoglia assunzione di informazioni da parte del minore, tanto che sia operata dal P.M., dalla polizia giudiziaria o dal difensore dell'indagato (in sede di eventuali investigazioni difensive);

- fondamentale, altresì, che venga regolamentato un *sistema "garantito" di audizione*, idoneo a disciplinare tutti i casi in cui il minore venga a contatto con l'apparato giudiziario, fin dalla fase delle indagini preliminari, sulla base dei seguenti riferimenti normativi comunitari ed internazionali: **a)** Decisione Quadro 2001/220/GAI (datata 15.03.2001) del Consiglio dell'Unione Europea su "*La posizione delle vittime nel processo penale*", contenente diverse disposizioni sulla posizione dei bambini vittime e/o testimoni nei procedimenti penali, tra le quali spiccano l'art.2 <<Ciascuno Stato membro assicura che le *vittime particolarmente vulnerabili* beneficino di un *trattamento specifico* che risponda in modo ottimale alla loro situazione>>, l'art.3 <<Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale>> e l'art.8 (n.4) << Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento>>; **b)** Risoluzione 2005/20, adottata dal Consiglio Economico e Sociale dell'ONU il 22.07.2005, contenente le *Linee Guida a favore dei minorenni coinvolti nei reati in qualità di vittime o di*

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

testimoni, con le quali si è intesa evidenziare la necessità di proteggere i minori, vittime o testimoni di reato, e di consentire la loro partecipazione ai procedimenti penali per una maggior efficacia degli interventi persecutori contro i colpevoli, specialmente nei casi in cui il minore-vittima è anche l'unico testimone del reato, sottolineando che i minori vittime e testimoni di reati e di violenze sono *particolarmente vulnerabili* e necessitano di un *supporto* e di una *protezione adeguata* in relazione al trauma subito, alla loro età, al livello di maturità ed agli specifici bisogni del caso, al fine di prevenire ulteriori traumi o l'aggravarsi di quelli già subiti; c) *Pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea*, emessa in data 16.06.2005 (relativa ad una questione pregiudiziale proposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze ed inerente ad un procedimento penale a carico di un'insegnante di scuola materna, accusata di maltrattamenti nei riguardi di bambini a lei affidati), in base alla quale <<il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare *bambini in età infantile* che, come nella causa principale, sostengano di essere stati *vittime di maltrattamenti*, a rendere la loro deposizione secondo *modalità* che permettano di garantire a tali bambini un *livello di tutela adeguato*, ad esempio al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima >>;

- ineludibile che, accanto al diritto per il minore vittima del reato di fruire di un sistema "garantito" di audizione, venga contestualmente tutelato *il diritto del minore ad essere informato*, e che, nell'esame del minore in ipotesi di abusi sessuali, si faccia riferimento al protocollo metodologico della *Carta di Noto del 09.06.1996* (aggiornata, da ultimo, in data 07.07.2002) ed alle *Linee Guida del CISMAI in tema di abuso sessuale all'infanzia del 2001*;

- che nei procedimenti, aventi ad oggetto reati commessi a danno di minori, se, da un lato, occorre garantire il diritto di difesa dell'indagato, evitando che l'impatto mediatico ne vanifichi l'effettività, risulta assolutamente necessario, dall'altro, assicurare una tutela specifica alle vittime particolarmente vulnerabili (come sollecitato dalle raccomandazioni internazionali) e vigilare affinché anche nei confronti delle persone offese minorenni siano predisposte adeguate garanzie difensive e rispettati i principi del giusto processo;

- indefettibile, alla luce delle indicazioni comunitarie ed internazionali innanzi richiamate, che sia ulteriormente disciplinata la facoltà di richiedere *l'incidente probatorio*, allo scopo di scongiurare la ripetizione (talora strumentale) delle audizioni processuali, allorchè si debba procedere all'*assunzione della testimonianza di un minore*, nei casi in cui *le esigenze* dello stesso *lo rendano necessario od opportuno*, a prescindere dal tipo di reato e dall'età. E', invero, molto forte il rischio di un consistente ed ingiustificato "vuoto" di tutela verso i minori vittime di reati diversi da quelli particolarmente gravi (reati sessuali, riduzione in schiavitù, etc.) ovvero verso i minori ultrasedicenni, spesso vittime di reati, anche gravi, commessi in loro danno da altri minori. I limiti all'applicabilità dell'istituto andranno valutati caso per caso, analizzando lo *stato di vulnerabilità del minore* (testimone o vittima di reato), il *rischio di modificazione psicologica* nella successiva fase di crescita e l'eventuale innesco del «*processo di rimozione*»;

- che sia assolutamente necessaria l'estensione all'*interrogatorio del minore persona offesa*, effettuato dal P.M., dal P.G. o dal difensore dell'indagato (in ipotesi di investigazioni

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

difensive) durante la fase delle *indagini preliminari*, delle stesse *cautele* e *garanzie* già previste per l'*esame testimoniale* in ipotesi di incidente probatorio o in dibattimento, con riferimento alla possibilità di avvalersi di *strutture specializzate* o dell'*ausilio di un esperto di psicologia infantile*, con *documentazione integrale* delle dichiarazioni rese dal minore;

- motivo di totale *garanzia*, per tutte le *parti processuali*, la documentazione con *mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva* delle dichiarazioni, in qualunque fase ed innanzi a chiunque, rese dal minore, vittima e/o testimone del reato;

- essenziale, inoltre, intervenire affinché, in ipotesi di reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni a danno di persona minore di età, si scongiuri il rischio che la vittima minorenni sia sottoposta, per il medesimo titolo di reato, ad una pluralità di ascolti, da parte dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile, inutilmente defatiganti e potenzialmente lesivi del diritto di tutela riconosciuto a soggetti particolarmente vulnerabili;

- che il rafforzamento della tutela del minore vittima del reato, sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante idonee modalità di ascolto, assunzione delle informazioni in luogo adeguato, documentazione integrale delle dichiarazioni rese e utilizzo di risorse umane professionalmente qualificate, soddisfa contestualmente l'esigenza di scongiurare che il minore venga sottoposto ad "interventi" altamente traumatici ed il bisogno che venga preservata la genuinità delle dichiarazioni nel periodo che precede l'espletamento dell'eventuale incidente probatorio;

- auspicabile, altresì, un costruttivo ed aperto confronto con altre realtà associative forensi, che si occupino di vicende connesse ai minori vittime di reato, oltre che con associazioni ed enti di ambito non strettamente forense, che possano fornire apporti di conoscenze diverse e multidisciplinari, non trascurando la collaborazione con quanti abbiano già positivamente sperimentato percorsi di mediazione in campo penale;

- che scopo ultimo, perseguito dalla previsione di apposite tutele per il minore vittima di reato, non è altro che quello di difendere il minore "nel processo" e "dal processo", senza che, tuttavia, ciò pregiudichi in alcun modo i diritti e le garanzie dell'indagato.

19 marzo 2009.

Avv. FABRIZIA BAGNATI

Presidente

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Avv. Luca Muglia

Vicepresidente

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI